Presupposti per il controllo pubblico: la sentenza della Corte dei Conti e la delibera Anac

Con la **Sentenza** n. 25/2019 delle sezioni riunite, la Corte dei Conti interviene sui presupposti che devono sussistere al fine di avere **l'effettivo controllo congiunto della società partecipata da PA nel caso in cui la partecipazione pubblica sia diffusa, frammentata e maggioritaria rispetto al privato**, ex d.lgs. 175/2016.
I magistrati contabili ribadiscono quanto già esposto nella precedente sentenza n. 16/2019 ossia che **la partecipazione maggioritaria di più Pa non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in "controllo**".

Sono invece **necessarie norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime o maggioritario delle Pa**, a determinare così, effettivamente la capacità delle stesse di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.
La sentenza 25/2019 è importante perché oltre a sancire i succitati concetti, risulta contraria ad alcuni precedenti pronunce in sede di controllo nonchè all'orientamento del 15/1/2018 della struttura di monitoraggio ex art. 15 del d.lgs. 175/2016.
La necessità, però, di un chiarimento sul concetto di "controllo congiunto" era già stata evidenziata nell' atto di indirizzo**,** del 12/7/2019, dell'Osservatorio sulla finanza locale del Ministero dell'Interno, recante "Atto di indirizzo. Precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al testo unico in materia di società partecipazione pubblica.".

Infine, anche l'Anac, nella recente **Delibera 859** del 25/9/2019 è intervenuta in merito al controllo congiunto sulle società partecipate ed ha rappresentato – dopo aver esaminato i diversi orientamenti in materia – che, per quanto di competenza, per lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, essa "*considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le*

società a controllo pubblico nella l. 190/2012 (anticorruzione) e nel d.lgs. 33/2013 (trasparenza). La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria."

(Anci.it)